



COMUNE DI MARINELLO
(Provincia di PALERMO)

COMUNE DI

ORDINANZA n. 12 DEL 18-07-2016

ALLEVAMENTO INFETTO DI TUBERCOLOSI BOVINA		Codice Aziendale IT <u>046 PA 018</u>
Utilizzazione località <u>ELSA SUVANA MARINELLO</u>		
Proprietario / Detentore Sig. <u>GOSIRANO</u>		
Nato a		il
Residente in	Via	n°
<u>GOSIRANO</u>		

IL SINDACO

Visti la nota prot. n. 910 del 14-06-16 con la quale il Veterinario Ufficiale della AUSL n° 6 - U.O. veterinaria distrettuale di MARINELLO ha trasmesso il Mod. I Sez. "A" a seguito di risultati positivi delle prove diagnostiche ufficiali per la tubercolosi (intradermotubercolizzazione unica), effettuata in data 07-06-16, nei bovini detenuti nell'azienda sopra identificata, la cui reazione positiva è stata diagnosticata in data 10-06-16;
Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n.320;
Vista la legge 09 giugno 1964 n° 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968 n° 33;
Vista la Legge 23 dicembre 1978 n° 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
Viste le Leggi Regionali n° 30/93 e n° 33/94;
Visto il D. M. 15 dicembre 1995, n. 592 recante norme sul Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
Visto il D.P.R. 30 aprile 1996 n° 317 e successive modifiche;
Visto il D. M. 12 agosto 1977 n° 429;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54/97 e successive aggiunte e modifiche;
Visti i Reg.ti CE n. 820/97 e n. 494/98 in materia di identificazione e registrazione degli animali appartenenti alla specie bovina e bufalina;
Visto il Reg.to CE n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative allo smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Vista l'O.M. 14 novembre 2006 - Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

ORDINA

Al Sig. GOSIRANO in premessa generalizzato, nella qualità di proprietario e/o detentore dell'allevamento bovino identificato in premessa:

1. l'immediato isolamento e sequestro dei bovini nei quali la tubercolosi è stata ufficialmente accertata (animali infetti) dal resto dell'effettivo, adottando adeguate misure per evitare la trasmissione del contagio al personale addetto che li accudisce, nonché la propagazione dell'infezione tra gli animali dell'allevamento.
2. la macellazione dei bovini infetti, presso impianti di macellazione preferibilmente della provincia; oppure, per dimostrata impossibilità, della regione, al più presto e comunque entro i termini fissati dal Servizio Veterinario con la notifica del modello 9 a cura del Veterinario Ufficiale della AUSL al proprietario o al detentore - l'invio al macello dei bovini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario;
3. in caso di mancato abbattimento di tutti gli animali infetti entro i termini fissati al comma precedente si procederà all'abbattimento coattivo degli animali infetti rimasti secondo i termini e le modalità disposte dal veterinario responsabile della U.O. veterinaria distrettuale;